

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI**

INDICE

Art. 1 - Sfera di applicazione	2
Art. 2 - Profilo professionale e mansioni dei Collaboratori ed Esperti Linguistici del CLUSS.....	2
Art. 3 - Profilo professionale e mansioni dei Collaboratori ed Esperti Linguistici del CLASS.....	3
Art. 4 - Programmazione e valutazione delle attività.....	4
Art. 5 - Reclutamento.....	5
Art. 6 - Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro.....	5
Art. 7 - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro	6
Art. 8 - Doveri dei CEL.....	6
Art. 9 - Clausola di esclusività	7
Art. 10 - Trattamento economico	7
Art. 11 - Trattamento di missione	8
Art. 12 - Congedo ordinario	8
Art. 13 - Permessi, congedi e scioperi.....	9
Art. 14 - Assenze per malattia.....	9
Art. 15 – Congedi parentali	9
Art. 16 - Attività di studio e formazione	9
Art. 17 - Pari opportunità	9
Art. 18 - Norme disciplinari	9
Art. 19 - Norme transitorie.....	9
Art. 20 - Norme finali.....	10

Art. 1 - Sfera di applicazione

1. Il presente contratto collettivo integrativo (CCI) di Ateneo disciplina e tutela il rapporto di lavoro e il trattamento economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (nel proseguo solo "CEL") a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 4 della Legge n. 236 del 21 giugno 1995 e successive integrazioni e modificazioni, in servizio presso l'Università per Stranieri di Siena.
2. Il presente contratto ha validità dal 1 gennaio 2021 e sostituisce ad ogni effetto ogni precedente contratto integrativo. Il presente contratto resta valido fino all'entrata in vigore di un altro contratto che lo sostituisca.

Art. 2 - Profilo professionale e mansioni dei Collaboratori ed Esperti Linguistici del CLUSS

1. I CEL e le CEL (in seguito semplicemente i CEL) afferenti al CLUSS concorrono alla realizzazione dei fini istituzionali e strategici dell'Università per Stranieri di Siena, svolgendo nell'ambito del loro ruolo, i compiti assegnati loro per la realizzazione dei corsi di lingua italiana dell'Ateneo. Concorrono a svolgere le attività di didattica e di studio per l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana in sede, in Italia e/o all'estero, in presenza o a distanza.
2. Per il raggiungimento di dette finalità, i CEL afferiscono al CLUSS e sono coordinati dal Direttore/dalla Direttrice (in seguito semplicemente il Direttore) del Centro. Le attività si svolgono nel rispetto della libertà di insegnamento dei CEL, che concorrono alla programmazione didattica secondo le modalità previste dai regolamenti della struttura di afferenza.
3. Tali attività devono svolgersi nell'ambito delle linee metodologiche e didattiche concordate con il Direttore del Centro di afferenza dell'Università per Stranieri di Siena.
4. I CEL devono provvedere ad annotare e descrivere lo svolgimento delle attività di cui sopra in apposito registro che rilevi anche le ore svolte. Tale registro deve sempre essere tenuto aggiornato e deve essere consegnato al Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizio entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo all'attività svolta. La verifica del registro costituisce strumento per l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione lavorativa dei CEL.
5. Sulla base dello Statuto dell'Ateneo e delle programmazioni predisposte dagli Organi competenti, i CEL espletano le seguenti attività:
 - a) realizzazione e svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana a stranieri per tutti i livelli (da A1 a C2) inclusi i corsi rivolti a docenti di lingua italiana a stranieri;
 - b) verifica e valutazione delle competenze linguistiche;
 - c) somministrazione e valutazione dei test d'ingresso e d'uscita di fine corso dei corsi ordinari, brevi, speciali, anche online e sincroni a distanza;
 - d) eventuali corsi tematici per non più di 24 ore annue;
 - e) eventuale tutoraggio in corsi di italiano L2 online;
 - f) selezione, elaborazione e realizzazione dei materiali didattici inerenti al corso, correzione degli elaborati scritti prodotti durante il corso;
 - g) partecipazione alle attività di osservazione tra pari;
 - h) ricevimento, tutorato e orientamento;
 - i) eventuale revisione dei sillabi e adeguamento dell'offerta didattica in base alle esigenze del Centro;
 - j) eventuale progettazione e produzione dei test d'ingresso e finali dei corsi ordinari, brevi, speciali, anche online e sincroni a distanza;
 - k) collaborazione alla progettazione e realizzazione di percorsi didattici anche online da erogare in modalità blended;
 - l) collaborazione alle attività di programmazione e coordinamento del Centro;

- m) promozione delle attività del Centro;
- n) cura delle attività di tirocinio, supervisione e assistenza dei tirocinanti;
- o) partecipazione a tutte le attività relative al funzionamento del Centro, ivi compresa la partecipazione agli organi collegiali;
- p) eventuale partecipazione a progetti o gruppi di ricerca attivati dal Centro in autonomia o in collaborazione con le altre strutture dell'Università per Stranieri di Siena;
- q) attività di aggiornamento professionale e approfondimento tematico.

6. Per lo svolgimento delle attività indicate al comma 5 è previsto un monte ore annuo di 500 ore, che costituisce il rapporto a tempo pieno dei CEL.

Il monte ore annuo è destinato per almeno 360 ore alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 5.

Sono altresì destinate alle attività di cui alle lettere g), i), j), k), l), m), n), o), p), q) del comma 5 non più di 120 ore, sulla base della programmazione annuale predisposta dagli Organi competenti.

Sono altresì destinate alle attività di cui alla lettera h) non più di 20 ore.

Qualora le ore programmate di cui ai punti g), i), j), k), l), m), n), o), p) fossero inferiori a 120 la differenza verrà impiegata in attività di aula di cui ai punti a), b), c), d), e), f).

7. Le attività di cui alla lettera f) sono svolte dai CEL in aggiunta ai corsi di lingua italiana, facendone parte integrante. Infine, sono destinate alle attività di cui alla lettera g) non più di 6 ore annue. La quota annua destinata alla realizzazione dei corsi di italiano può essere modificata in rapporto alle esigenze di programmazione delle strutture a cui i CEL afferiscono, con il consenso dell'interessato. Le attività di aggiornamento professionale e approfondimento tematico di cui alla lettera q) sono svolte dai CEL per un monte ore annuo non superiore a 10.

8. Le prestazioni, come definite in precedenza, devono essere erogate dai CEL nel rispetto della programmazione della struttura.

Art. 3 - Profilo professionale e mansioni dei Collaboratori ed Esperti Linguistici del CLASS

1. I CEL afferenti al CLASS concorrono alla realizzazione dei fini istituzionali e strategici dell'Università per Stranieri di Siena, svolgendo nell'ambito del rispettivo ruolo, i compiti assegnati loro per la realizzazione dei corsi di lingua straniera dell'Ateneo. Concorrono a svolgere le attività di didattica e di studio per l'insegnamento e la diffusione delle lingue straniere in presenza o a distanza.

2. Per il raggiungimento di dette finalità, i CEL afferiscono al CLASS e sono coordinati dal Direttore del Centro. Le attività si svolgono nel rispetto della libertà di insegnamento dei CEL, che concorrono alla programmazione didattica secondo le modalità previste dai regolamenti della struttura di appartenenza.

3. Tali attività devono svolgersi nell'ambito delle linee metodologiche e didattiche concordate con il Direttore del Centro di appartenenza dell'Università per Stranieri di Siena.

4. I CEL devono provvedere ad annotare e descrivere lo svolgimento delle attività di cui sopra in apposito registro mensile che rilevi anche le ore svolte. Tale registro deve sempre essere tenuto aggiornato e deve essere consegnato al Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca e Servizi entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo attinente all'attività svolta. La verifica del registro mensile costituisce strumento per l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione lavorativa dei CEL.

5. Sulla base dello Statuto dell'Ateneo e delle programmazioni predisposte dagli Organi competenti, i CEL afferenti al CLASS espletano le seguenti attività:

- a) esercitazioni linguistiche nella lingua straniera di riferimento, per tutti i livelli (da A1 a C2), a studenti di ogni Corso di Studio;
- b) progettazione, somministrazione e valutazione dei test d'ingresso, ove previsto;

- c) progettazione, somministrazione e correzione degli esami scritti di profitto;
- d) partecipazione agli esami di profitto orali;
- e) valutazione dell'idoneità linguistica per gli esami di Laurea (correzione *abstracts* e colloqui di idoneità);
- f) correzione delle esercitazioni di calligrafia per lingue con sistemi di scrittura non basati sull'alfabeto latino o cirillico ove previsto;
- g) preparazione delle esercitazioni linguistiche;
- h) selezione, elaborazione e realizzazione dei materiali didattici inerenti al corso; correzione degli elaborati scritti prodotti durante il corso;
- i) partecipazione a tutte le attività relative al funzionamento del CLASS;
- j) partecipazione agli organi collegiali;
- k) ricevimento, tutorato e orientamento;
- l) partecipazione a progetti o gruppi di ricerca attivati dal CLASS in autonomia o in collaborazione con le altre strutture dell'Università per Stranieri di Siena;
- m) attività di aggiornamento professionale e approfondimento tematico.

6. Per lo svolgimento delle attività indicate al comma 5 è previsto un monte ore annuo di 500 ore che costituisce il rapporto a tempo pieno dei CEL.

Il monte ore annuo è destinato per almeno 360 ore alle attività frontali di supporto alla didattica di cui alla lettera a) del comma 5.

Sono altresì destinate alle attività di cui alle lettere b), c), d), e), f), k), m) del comma 5 non più di 140 ore, di cui 60 ore al massimo per attività di ricevimento, tutorato e orientamento, salvo diversa indicazione da parte del Direttore del Centro (e del docente referente della disciplina), sulla base della programmazione annuale predisposta dagli Organi competenti. Non sono conteggiabili nelle 140 ore annue le attività indicate alle lettere g), h), i).

Qualora le ore programmate di cui ai punti b), c), d), e) f), k) fossero inferiori a 140 la differenza verrà impiegata in attività di cui ai punti i) e l) o in attività concordate con il docente di riferimento.

7. Le attività di aggiornamento professionale e approfondimento tematico di cui alla lettera m) sono svolte dai CEL per un monte ore annuo non superiore a 10. La quota annua destinata alla didattica può essere modificata in rapporto alle esigenze di programmazione delle strutture a cui i CEL afferiscono, con il consenso dell'interessato.

8. Le prestazioni, come definite in precedenza, devono essere erogate dai CEL nel rispetto della programmazione della struttura.

Art. 4 - Programmazione e valutazione delle attività

1. La programmazione delle attività a cui concorrono i CEL è disposta dagli organi delle strutture a cui tale personale afferisce, sulla base del piano delle attività presentato dai singoli CEL.

2. Le attività dei CEL sono sottoposte annualmente a valutazione secondo quanto stabilito dall'Ateneo, e, comunque, come previsto a livello nazionale per le Università.

3. La valutazione dei CEL è affidata a una Commissione nominata dal Rettore/dalla Rettrice e costituita dal Direttore del Centro di Ricerca e Servizi di afferenza, da un docente indicato dal Senato Accademico e da un docente indicato dal Dipartimento. Almeno uno fra i due docenti indicati dal Senato e dal Dipartimento deve afferire ai SSD L-LIN/02 o L-FIL-LET/12, per i CEL d'italiano, e L-LIN/02 per i CEL di altre lingue.

4. L'erogazione del trattamento integrativo avverrà in dodici mensilità, che saranno conguagliate l'anno successivo in caso di valutazione inferiore al massimo.

5. L'importo del trattamento integrativo è da riferire per l'80% all'esperienza professionale acquisita (documentata in relazione a quanto previsto all'art. 2, c. 5 per i CEL afferenti al CLUSS e all'art. 3, c. 5 per i CEL afferenti al CLASS) e per il 20% alla produttività individuale (documentata nell'apporto specifico fornito alle attività di cui sopra).

6. La quota del trattamento integrativo da riferire all'esperienza è attribuita sulla base della collocazione nella classe di cui all'art. 10 Tabella 1.
7. La quota del trattamento integrativo da riferire alla produttività di cui all'art. 10 Tabella 1, è subordinata e proporzionata alla valutazione delle attività svolte, e sarà assegnata per intero nei casi in cui tali attività risulteranno del tutto o in buona parte conformi ai compiti di cui agli artt. 2 e 3. In caso di valutazione non positiva, il CEL potrà contestarla e chiedere un supplemento di valutazione in contraddittorio, di fronte a una Commissione, rinnovata e formata dal/dalla Presidente del CUG, dai Direttori di CLASS e CLUSS e da un rappresentante RSU.
8. La valutazione non positiva dovrà, tanto in prima istanza quanto in sede di supplemento, motivare le obiettive carenze del CEL relativamente, in particolare, al mancato svolgimento delle mansioni senza giustificati motivi.
9. La valutazione negativa dovrà infine in ogni caso quantificare la percentuale di mancata conformità ai compiti di cui agli artt. 2 e 3, così che in eguale percentuale possa essere operato il recupero delle somme erogate quale trattamento integrativo legato alla produttività (il 20% dell'integrativo totale).

Art. 5 - Reclutamento

1. I CEL possono essere assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato per esigenze temporanee di insegnamento secondo quanto previsto dall'art. 53 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 siglato in data 19.4.2018.
2. Per il reclutamento l'Università provvede a emanare un bando di selezione da pubblicarsi all'Albo Ufficiale di Ateneo in cui dovranno essere indicati: l'oggetto del bando e la lingua di riferimento, i termini per la presentazione delle domande, i requisiti per l'ammissione alla selezione, le procedure e i criteri di selezione.
3. Sono ammessi alle selezioni i cittadini di qualsiasi nazionalità che siano in possesso di laurea conseguita in Italia o titolo universitario straniero con riconoscimento di equipollenza o equivalenza.
4. Per soggetti madrelingua si intendono i cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano una competenza nativa nella lingua per la quale concorrono.
5. La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione nominata con Decreto rettorale.
6. La selezione è volta ad accertare l'esistenza delle necessarie competenze culturali e professionali dei candidati.
7. Le graduatorie di merito sono valide, dalla data di approvazione degli atti concorsuali, secondo le disposizioni vigenti e quelle a tempo indeterminato possono servire anche per conferire incarichi a tempo determinato.

Art. 6 - Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è di tipo subordinato e, salvo i casi di cui all'art. 7, a tempo indeterminato.
2. Il periodo di prova è di tre mesi, durante il quale le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto, dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e dalle leggi di riferimento. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta disdetta da una delle parti, il CEL si intende confermato in servizio. Il servizio reso durante il periodo di prova viene computato a ogni effetto.
3. La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica:
 - a) per raggiunti limiti di età;
 - b) per raggiunti limiti di servizio;
 - c) per volontarie dimissioni;
 - d) per licenziamento.

4. La risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio avviene secondo la normativa vigente all'atto del verificarsi dell'evento.
5. Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività lavorativa. L'inidoneità viene accertata secondo le norme vigenti per i dipendenti degli enti pubblici.
6. In caso di riduzione del servizio per motivi correlati al fabbisogno o a scelte strategiche dell'Ateneo, l'Università si impegna, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a riconvertire professionalmente il personale di cui all'art. 1 del presente contratto.
7. Il licenziamento e le dimissioni debbono essere comunicati obbligatoriamente per scritto con un preavviso di 30 giorni, pena nullità. Il preavviso non può essere dato al CEL che si trovi assente per malattia o per congedo di maternità o di paternità.

Art. 7 - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro

1. L'amministrazione potrà procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 53 e 54 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016 – 2018 e nel rispetto dell'art. 51, comma 2 del CCNL del 21 maggio 1996, con le stesse modalità di assunzione del personale a tempo indeterminato, per provvedere ad esigenze straordinarie e temporanee di insegnamento delle lingue straniere e della lingua italiana, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze speciali.
Al personale assunto a tempo determinato spetta il trattamento normativo e quello economico equivalente alla classe 0 dei CEL a tempo indeterminato, come da tabella di cui all'art.10, senza alcuna possibilità di avanzamento di classe. Il periodo di prova è di due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore.
2. Le seguenti circostanze sono in particolare considerate esigenze temporanee:
 - a) sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti con diritto alla conservazione del posto per malattia, maternità o paternità, aspettative;
 - b) sdoppiamento temporaneo dei corsi a causa di maggiore afflusso di studenti;
 - c) istituzione temporanea di corsi sperimentali o di progetti specifici;
 - d) altre esigenze analoghe a quelle precedentemente indicate, adeguatamente documentate e motivate.
3. A richiesta dell'interessato, l'Università per Stranieri di Siena può stipulare contratti di lavoro a tempo parziale nei limiti di quanto previsto dagli articoli 56 e 57 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 siglato in data 19.4.2018. Il trattamento economico e il congedo ordinario sono ridotti proporzionalmente ai sensi dell'art. 58 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016 - 2018.
4. I rapporti di lavoro a tempo determinato sono oggetto di informazione alle RSU e OO.SS.

Art. 8 - Doveri dei CEL

1. I CEL conformano la propria condotta ai valori e alle finalità dell'Università per Stranieri di Siena, antepoendo l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui ai sensi del Codice Etico di cui al D.R. 139.2019 prot.10786 del 2 maggio 2019 e del Codice di Comportamento di cui al D.R. 297.14 prot.7346 del 19 giugno 2014.
2. Ai CEL è fatto in particolare obbligo nell'esecuzione delle mansioni di cui agli articoli 2 e 3:
 - di osservare scrupolosamente l'orario di servizio;
 - di segnalare tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro le assenze per malattia secondo le modalità indicate all'art. 14 del presente contratto;
 - di usare e conservare con cura gli spazi/ambienti di lavoro (i laboratori linguistici e le attrezzature) e i sussidi didattici, inclusi i registri e tutto quanto assegnato per l'espletamento delle attività.

Art. 9 - Clausola di esclusività

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno ha carattere di esclusività per tutta la sua durata, e vi si applica la disciplina delle incompatibilità prevista dall'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. e dai Regolamenti d'Ateneo, in particolare il "Regolamento per la disciplina degli incarichi extra-impiego del personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici" di cui al D.R. n.422.18 prot.17674 del 12 novembre 2018.
2. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% è ammesso l'esercizio dell'attività lavorativa esterna, previa comunicazione ai sensi del Regolamento d'Ateneo, anche a carattere continuativo, che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività dell'Ateneo.

Art. 10 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei CEL a tempo pieno, stabilito dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, siglato in data 19.4.2018, è costituito da:
 - a) Retribuzione tabellare definita dal CCNL, cui aggiungere la tredicesima mensilità;
 - b) Trattamento integrativo d'Ateneo (come da Tabella 1).
2. In caso di necessità di sostituzione del personale CEL o di esigenze didattiche integrative aggiuntive, la copertura di tali attività, previo consenso del personale interessato, sarà operata prioritariamente con l'assegnazione di ore aggiuntive ai CEL a tempo indeterminato, per un numero di ore annue comunque non superiore a 150. Il relativo monte orario sarà retribuito secondo le modalità stabilite al successivo comma 7.
3. Al termine di ogni biennio di servizio, i CEL a tempo indeterminato potranno fare domanda al/alla Direttore/Direttrice Generale per chiedere il passaggio alla classe successiva. Il passaggio effettivo verrà determinato a seguito di valutazione da parte di una Commissione costituita nei termini dell'art. 4 comma 3. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, che non dà diritto al passaggio alla classe successiva, la Commissione acquisisce in contraddittorio le osservazioni del dipendente interessato anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia entro 10 giorni dalla comunicazione. Qualora ritenga di accogliere le osservazioni del CEL, la Commissione provvede a comunicare allo stesso l'accoglimento.
In caso di giudizio negativo il CEL potrà presentare domanda l'anno successivo.
4. Il trattamento economico complessivo per i CEL in servizio alla data del presente contratto è soggetto, ai fini previdenziali, a contribuzione INPS – Assicurazione Generale Obbligatoria. Lo stesso personale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto al Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 2120 c.c.
5. I CEL hanno diritto all'assistenza sanitaria prevista dalla normativa vigente e sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia gestita dagli Istituti Previdenziali.
6. Ore aggiuntive possono essere portate in compensazione fino a un massimo di 50 ore annue.
7. Nel caso di svolgimento di ore supplementari di didattica ai sensi dell'art. 10 comma 2, non utilizzabili in compensazione, le ore aggiuntive saranno retribuite in base al trattamento orario della classe 0 (corrispondente a 45 euro l'ora).

TAB. 1

Classi biennali	Retribuzione tabellare (su 12 mesi)	XIII mensilità	Totale parziale	Trattamento integrativo (su 12 mesi)	Totale
0	15.101,94	1.258,50	16.360,44	6.139,56	22.500,00
1	15.101,94	1.258,50	16.360,44	8.639,56	25.000,00
2	15.101,94	1.258,50	16.360,44	10.989,89	27.350,33
3	15.101,94	1.258,50	16.360,44	13.340,22	29.700,66
4	15.101,94	1.258,50	16.360,44	15.690,56	32.051,00
5	15.101,94	1.258,50	16.360,44	16.425,65	32.786,09
6	15.101,94	1.258,50	16.360,44	17.160,74	33.521,18
7	15.101,94	1.258,50	16.360,44	17.895,82	34.256,26
8	15.101,94	1.258,50	16.360,44	18.630,91	34.991,35
9	15.101,94	1.258,50	16.360,44	19.366,00	35.726,44
10	15.101,94	1.258,50	16.360,44	20.101,08	36.461,52
11	15.101,94	1.258,50	16.360,44	20.483,13	36.843,57
12	15.101,94	1.258,50	16.360,44	20.865,18	37.225,62
13	15.101,94	1.258,50	16.360,44	21.247,24	37.607,68
14	15.101,94	1.258,50	16.360,44	21.629,29	37.989,73
15	15.101,94	1.258,50	16.360,44	22.011,34	38.371,78
16	15.101,94	1.258,50	16.360,44	22.393,40	38.753,84
17	15.101,94	1.258,50	16.360,44	22.775,45	39.135,89
18	15.101,94	1.258,50	16.360,44	23.157,50	39.517,94
19	15.101,94	1.258,50	16.360,44	23.539,56	39.900,00

Art. 11 - Trattamento di missione

1. I CEL che si recano in missione su incarico dell'Università godranno del trattamento di missione previsto dal Regolamento Missioni dell'Università per Stranieri di Siena.
2. Coloro che si recano in missione devono presentare una relazione scritta sull'attività svolta, allegando eventuali elaborati o comunicazioni.

Art. 12 - Congedo ordinario

1. Per i primi tre anni di servizio i CEL hanno diritto a 30 giorni di ferie, comprensivi delle 4 giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Dopo 3 anni di servizio il personale di cui all'art. 1 ha diritto a 32 giorni di ferie, comprensivi delle 4 giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi.
3. Le ferie devono essere fruito dai CEL durante i periodi di sospensione dell'attività didattica individuale, d'intesa con il Direttore del Centro di afferenza. Nella rimanente parte dell'anno, è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a tre giornate lavorative. Tale fruizione è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che ne fa richiesta.

4. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Art. 13 - Permessi, congedi e scioperi

1. Al presente contratto si applicano gli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 siglato in data 19.4.2018 in relazione ai permessi, nonché le vigenti disposizioni di legge in materia di congedi e scioperi.

Art. 14 - Assenze per malattia

1. L'assenza per malattia deve essere comunicata al Coordinamento Amministrativo dei Centri di ricerca e servizi e all'Area Risorse Umane, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo gravi e accertati motivi di impedimento.
2. L'assenza per malattia viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata telematicamente da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
3. Per quanto riguarda le assenze per malattia, si applicano le disposizioni previste dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 siglato in data 19.4.2018.

Art. 15 – Congedi parentali

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n.151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Art. 16 - Attività di studio e formazione

1. Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale. Pertanto va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche, e favorita la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio, ricerca e aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo. La partecipazione a seminari, conferenze e corsi di aggiornamento inerenti la propria materia ha luogo, di norma, nei periodi di silenzio didattico individuale. Fanno eccezione le ore di aggiornamento previste al punto "q" del art. 2 e al punto "m" dell'art. 3.
2. Possono essere concessi ai CEL con anzianità di servizio di almeno cinque anni, a richiesta, congedi per la formazione secondo la normativa vigente.

Art. 17 - Pari opportunità

1. L'Università per Stranieri di Siena è impegnata nelle azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità ai sensi del Decreto Legislativo 198 dell'11 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 18 - Norme disciplinari

1. Per la violazione di norme del presente contratto possono essere inflitte, a seconda della gravità dei fatti, le sanzioni disciplinari previste dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 siglato in data 19.4.2018.

Art. 19 - Norme transitorie

1. I CEL a tempo indeterminato in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente contratto vengono valutati da una Commissione costituita secondo quanto indicato all'art. 4, comma 3 al fine di riconoscere l'esperienza e la professionalità acquisite nel servizio prestato

presso l'Università per Stranieri di Siena, tanto negli anni di lavoro a tempo indeterminato quanto in quelli di lavoro a tempo determinato.

2. Nei casi in cui la valutazione dia esito positivo, i CEL, a decorrere dal 1 gennaio 2021, sono collocati nella classe quarta, corrispondente al compenso attualmente percepito a norma del precedente contratto, o in una classe superiore in forza del numero di anni di servizio complessivo prestato presso l'Ateneo.

3. I CEL inquadrati nella classe quarta potranno chiedere il passaggio alla classe superiore trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente contratto, a condizione che il totale di anni di servizio prestato presso l'Ateneo e riconosciuto secondo quanto previsto dal comma 1 di questo articolo sia pari ad almeno dieci.

Art. 20 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente C.C.I., si applicano, ove compatibili con la specificità e la prestazione professionale dei CEL:

- le norme in vigore per il restante personale del comparto;
- le disposizioni vigenti a livello nazionale per l'impiego pubblico.

Siena, 23/08/2021

La Direttrice Generale
f.to Silvia Tonveronachi

Il Rettore
f.to Pietro Cataldi

FLC C.G.I.L.
f.to Anna Cassarelli

Fed. C.I.S.L. Università
f.to Rosanna Recchi

Fed. U.I.L. Scuola R.U.A.
f.to Simone Madioni

S.N.A.L.S./C.O.N.F.S.A.L.
f.to Raffaella Serchi

R.S.U.
f.to Stefania Semplici
Susanna Bruni
Marco Cassandro